



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n.19429, in data 10/06/2024, con cui l'Associazione VENICE MARATHON S.S.D., con sede a Venezia-Mestre (VE), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione lungo la diga Sud di San Nicolò del Lido di Venezia (VE), in occasione della manifestazione denominata "3° Venice Lido Beach Trail" che si svolgerà domenica 22 settembre 2024;

VISTA: la nota prot. n.319631 del 04/07/2024, con la quale il Comune di Venezia – Area Sviluppo del territorio e Città Sostenibile – Settore Bonifiche e Valutazioni Ambientali – Servizio Rifiuti, Biodiversità, Aria e Clima, ha autorizzato l'accesso sull'area demaniale marittima dell'arenile del Lido di Venezia di due autoveicoli della Protezione Civile (targati GF801EW e DT25259), per l'assistenza dei partecipanti alla manifestazione;

VISTA: l'Ordinanza n.247, in data 02/05/2023, sulle attività balneari emessa dal Comune di Venezia;

RITENUTO: necessario regolamentare la circolazione lungo la diga Sud di San Nicolò del Lido di Venezia (VE), in occasione della manifestazione in questione, ai fini dell'incolumità pubblica;

VISTO: l'art. 6 del "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n. 10/2023, in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 7, 9, 20 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n.285 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO: il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. - "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

che domenica **22 settembre 2024**, dalle ore 09:30 alle ore 12:30, lungo i tre percorsi meglio individuati nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, si svolgerà una manifestazione sportiva denominata "3° Venice Lido Beach Trail" organizzata dall'Associazione VENICE MARATHON S.S.D. in collaborazione con il Consorzio Venezia Spiagge, con partenza e arrivo dallo stabilimento balneare denominato "Bluemoon", sito lungo il litorale del Lido di Venezia (VE), alla quale parteciperanno circa 500 (cinquecento) atleti.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della circolazione)

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", nel tratto della **diga Sud di San Nicolò del Lido di Venezia (VE)**, come evidenziato in "rosso" nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è fatto divieto di circolazione ai velocipedi e ai pedoni, con esclusione degli atleti partecipanti alla manifestazione, del personale dell'Organizzazione, della Protezione Civile e degli autoveicoli di assistenza.

Restano immutati i rimanenti obblighi e divieti contenuti nel Regolamento approvato con Ordinanza n.10/2023 e ss.mm./ii. di questa Capitaneria di porto, in premessa citata.

Articolo 2

(Prescrizioni per l'Organizzazione)

Si fa obbligo all'Organizzazione della manifestazione di:

- mantenere un adeguato servizio di assistenza agli atleti e vigilanza lungo tutto il percorso della manifestazione;
- comunicare telefonicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745) l'inizio e la fine della manifestazione, ed il numero di atleti partecipanti alla stessa;
- provvedere alla pulizia e alla rimozione delle eventuali transenne lungo tutto il percorso della manifestazione, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 6, comma 4 e successivi, del D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm./ii.;
- dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione negli altri casi.

I contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva a far data dalla sua pubblicazione mediante inclusione nell'apposita sezione del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezias.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Filippo MARINI

(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)



-  PERCORSO FAMILY RUN – 2K ca
-  PERCORSO 5K
-  PERCORSO 11K
-  START / FINISH VILLAGGIO ATLETI PRESSO STABILIMENTO BALNEARE BLUE MOON